



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Direzione antiriciclaggio, valutario e antiusura

NOTA INTERPRETATIVA

Con il D. Lgs. 20 febbraio 2004, n.56 è stato assicurato il recepimento della seconda Direttiva comunitaria "antiriciclaggio" n.2001/97/CE. Il D. Lgs. è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 2004, Serie Generale n.49, ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina pone alcune questioni attinenti al regime transitorio, in relazione alle quali si rende necessario formulare alcune precisazioni. Vengono anzitutto riportate alcune premesse di portata generale.

- Le norme di legge che prevedono gli obblighi antiriciclaggio di identificazione, e registrazione e segnalazione delle operazioni sospette divengono efficaci con la definizione del contenuto e delle modalità applicative attraverso la normativa di attuazione.
- Per le banche e gli altri intermediari, già destinatari delle disposizioni emanate ai sensi del Decreto – Legge 3 maggio 1991, n.143 convertito dalla Legge 5 luglio 1991, n.197, il contenuto e le modalità degli obblighi di identificazione e registrazione sono specificati in tali disposizioni attuative, le quali continuano ad applicarsi sino all'emanazione delle nuove, secondo il regime transitorio previsto dall'art.8, comma 9, del D. Lgs. n.56 del 2004.
- L'inefficacia delle disposizioni legislative che prevedono gli obblighi in considerazione sino all'adozione delle norme regolamentari di applicazione, esplicitamente prevista per alcuni soggetti nell'art.8, comma 5, del D. Lgs. n.56 del 2004, deve ritenersi espressione di un principio generale, in quanto tale estensibile anche ai destinatari della disciplina non espressamente contemplati dal regime transitorio previsto dal già citato art.8, comma 9.

Alla luce delle suddette premesse la necessità di eliminare possibili dubbi e incertezze applicative rende necessario formulare alcune precisazioni.

- Diversamente dalla disciplina previgente, gli "uffici della pubblica amministrazione" non figurano più tra i destinatari degli obblighi di identificazione e registrazione né tra i soggetti abilitati al compimento di operazioni in denaro contante o titoli al portatore di importo superiore a 12.500 euro. Ne consegue che, a far data dall'entrata in vigore del D. Lgs. n.56 del 2004, le operazioni e i rapporti compiuti o intrattenuti con uffici della Pubblica Amministrazione rilevano per l'applicazione degli obblighi di identificazione e

registrazione da parte delle banche, degli intermediari e degli altri soggetti indicati nell'art.2 del D. Lgs. n.56 del 2004. Per le banche e gli altri intermediari, già destinatari di obblighi antiriciclaggio nell'attuale regime, ciò si traduce in una estensione dell'ambito oggettivo di tali obblighi. Tuttavia, in assenza delle disposizioni applicative, i suddetti obblighi sono indeterminati sia in relazione al contenuto sia in ordine alle modalità e alle procedure per la loro applicazione.

In conseguenza, gli obblighi in considerazione, che acquisteranno efficacia con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.56 del 20 febbraio 2004, risulteranno puntualmente determinati in base alle disposizioni del suddetto regolamento e delle disposizioni attuative che saranno contestualmente adottate dall'UIC ai sensi dell'art.8, comma 6, del D. Lgs. n.56 del 2004.

- La disciplina transitoria per l'applicazione degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette è articolata come segue. 1) Per le banche e gli altri intermediari, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni attuative sino all'emanazione delle nuove (art.8, comma 9, del D. Lgs. n.56 del 2004). 2) Per i "professionisti legali", è previsto espressamente che gli obblighi in considerazione "non si applicano (...) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione" (art.8, comma 5). 3) Per gli operatori non finanziari indicati nell'art.2, comma 1, lett.p) e q), del D. Lgs. n.56 del 2004, in assenza di qualsiasi espressa previsione di legge, gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette diverranno concretamente applicabili a seguito dell'emanazione del regolamento previsto dall'art.3, comma 2 del D. Lgs. N.56 del 20 febbraio 2004.